



COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SPORT
(approvato con D.C.C. n. 39 del 27/12/2019)

INDICE

PARTE PRIMA

Disposizioni Generali

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Istituzione Commissione Comunale per lo sport
- Art. 4 Competenze della Commissione Comunale per lo sport

PARTE SECONDA

Albo Comunale delle società ed associazioni sportive

- Art. 5 Albo comunale delle Società/Associazioni sportive

PARTE TERZA

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE

- Art. 6 Caratteristiche dei contributi
- Art. 7 Requisiti delle società/associazioni sportive
- Art. 8 Ripartizione dei contributi ordinari
- Art. 9 Contributi annui ordinari
 - Art. 9.1 Beneficiari dei contributi
 - Art. 9.2 Documentazione da presentare
 - Art. 9.3 Termini di presentazione delle domande
 - Art. 9.4 Criteri
 - Art. 9.5 Modalità di erogazione del contributo
 - Art. 9.6 Esclusione e revoca dei contributi
- Art. 10 Contributi straordinari
 - Art. 10.1 Beneficiari dei contributi
 - Art. 10.2 Documentazione da presentare
 - Art. 10.3 Termini di presentazione delle domande
 - Art. 10.4 Criteri
 - Art. 10.5 Modalità di erogazione del contributo
 - Art. 10.6 Esclusione e revoca dei contributi
- Art. 11 Benefici finanziari per meriti sportivi
- Art. 12 Concessione di vantaggi economici
 - Art. 12.1 Beneficiari dei vantaggi economici
 - Art. 12.2 Documentazione da presentare
 - Art. 12.3 Modalità di assegnazione
 - Art. 12.4 Revoca delle concessioni del beneficio economico

PARTE QUARTA

- Art. 13 Disposizioni finali e transitorie

- Art. 14 Entrata in vigore

PARTE PRIMA
Disposizioni Generali

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Calangianus riconosce la funzione sociale delle attività motorie, espressive, sportive e ricreative, ne promuove la cultura e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione culturale, civile ed educativa.
2. Persegue la promozione dell'attività sportiva soprattutto dilettantistica e giovanile della popolazione residente, in particolare l'uso corretto ed il libero accesso agli impianti sportivi e la valorizzazione dello sport praticato in forma associata. A tal fine favorisce l'azione delle organizzazioni sportive volontarie.

Art. 2
Ambito di Applicazione

1. Il Comune concorre al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 ispirandosi alla Carta Europea dello Sport.
2. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici a sostegno delle attività sportive e l'istituzione della Commissione Comunale allo sport.

Art. 3
Istituzione Commissione Comunale per lo Sport

1. E' istituita la Commissione Comunale per lo sport, quale organo consultivo, propositivo e di rappresentanza delle associazioni e gruppi sportivi operanti nel territorio Comunale, attraverso il quale favorire il coordinamento e la promozione di attività sportive e ricreative nel Comune di Calangianus.
La commissione comunale per lo sport è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore allo sport, che provvede alla predisposizione dell'ordine del giorno e alla convocazione.
2. Fanno parte della Commissione:
 - Il Sindaco o l'Assessore allo sport, in caso di assenza o impedimento di entrambi, il Sindaco provvede alla nomina di un proprio delegato, scelto tra gli assessori o consiglieri;
 - Due Consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
 - Due rappresentanti degli operatori del settore, designati dalle società sportive locali. Tali rappresentanti dovranno comunque essere espressione di società che pratichino sport differenti;
 - Un medico sportivo indicato dalla ASL di appartenenza, o, nel caso di mancata designazione entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Comune, un medico scelto dalla Giunta fra quelli che esercitano la professione nel Comune;
3. Partecipa alle riunioni della Commissione un dipendente del Comune appartenente al servizio Finanziario/segreteria con funzioni di supporto tecnico e segretario verbalizzante.
4. Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La Commissione viene nominata entro sei mesi dalla data di insediamento del Sindaco e dura in carica quanto il Consiglio Comunale e comunque sino al suo effettivo rinnovo.
6. I componenti della Commissione che risultino assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti automaticamente. Sono dichiarati, altresì, decaduti i componenti non di nomina consiliare dal momento in cui non sono più rappresentanti dei relativi Enti di appartenenza (sportivi, sanitari).
7. Si procede alla sostituzione degli stessi secondo le modalità di nomina sopra indicate.

Art. 4
Competenze della Commissione Comunale per lo Sport

1. La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno, una delle quali con l'obiettivo di valutare il raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 e di pianificare, prima di ogni stagione agonistica, il corretto utilizzo delle strutture sportive del Comune.
2. La Commissione può essere convocata anche in via straordinaria, ogni volta che il Sindaco o l'Assessore allo sport ne ravvisassero la necessità. La Commissione, inoltre, si riunisce su richiesta di almeno quattro componenti.
3. La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi.
4. La Commissione è un organismo consultivo degli organi di governo del Comune; in particolare:
 - a. formula proposte ed esprime pareri preventivi in ordine agli atti di programmazione comunale degli interventi nel settore sportivo per i quali il comune beneficia di finanziamenti pubblici o destina risorse del proprio bilancio e su ogni altro argomento di interesse locale attinente alle materie sportive, in stretta coerenza con le indicazioni desumibili dalla pianificazione regionale triennale;
 - b. provvede, sulla base della documentazione verificata dal servizio dello sport comunale, così come previsto dall'art.5 comma 3) della L.R. 17/99, alla formazione ed alla tenuta dell'Albo comunale delle società ed associazioni sportive di cui all'art.10 della medesima legge regionale.

PARTE SECONDA

Art. 5
Albo comunale delle società ed associazioni sportive

L'albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.

Le società/associazioni sportive per essere iscritte all'Albo devono possedere i requisiti stabiliti dal Regolamento Comunale predisposto a tal fine, approvato con D.C.C. n 38 del 27/12/2019.

L'elenco delle società/associazioni sportive iscritte all'albo comunale, predisposto dal Servizio Cultura, Istruzione, Sport, sarà trasmesso alla Commissione comunale allo Sport.

PARTE TERZA
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Art. 6
Caratteristiche dei contributi

1. La concessione del contributo può avere carattere ordinario per l'espletamento delle finalità per le quali la società/associazione sportiva è stata costituita e carattere straordinario in caso di interventi una tantum finalizzati a realizzare manifestazioni di particolare interesse e rilevanza per la promozione della pratica sportiva nel territorio.
2. Alla concessione dei contributi ordinari si provvede mediante determinazione del competente Responsabile del servizio in conformità alle modalità di cui al presente regolamento e sulla base dei criteri proposti annualmente dalla Commissione Comunale allo sport ed approvati dalla Giunta Comunale.

Art. 7
Requisiti delle società/associazioni sportive

1. Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività sportiva tutte le società sportive a carattere dilettantistico non a scopo di lucro, che inoltrino domanda al Comune e che siano in regola con i seguenti parametri:
 - a. siano affiliate alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni e/o agli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale da almeno un anno;

- b. siano iscritte all'Albo Comunale e regionale delle società sportive;
- c. pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati, gare o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva;
- d. non svolgano attività di carattere professionistico;
- e. abbiano sottoposto i propri tesserati e praticanti attività sportiva agonistica e non agonistica alle visite mediche obbligatorie per lo svolgimento dell'attività;
- f. abbiano la sede legale nel Comune di Calangianus.

Art. 8

Ripartizione dei contributi ordinari

Per “*contributi*” si intendono gli interventi finanziari di carattere occasionale o continuativo a favore di iniziative per le quali il Comune si fa carico di un onere parziale rispetto al costo complessivo delle stesse. I contributi sono finalizzati al potenziamento dell'attività sportiva agonistica, dilettantistica ed amatoriale, alla promozione delle attività sportive di base e scolastiche, alla promozione e facilitazione degli sport per disabili, al riconoscimento di particolari risultati sportivi raggiunti in ambito regionale, nazionale ed internazionale, a sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse sportivo, sportivo-ricreativo.

A tal fine possono essere concessi:

_ **Contributi annui ordinari** a sostegno dell'attività delle associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio;

_ **Contributi straordinari**

· Per sostenere iniziative e manifestazioni sportive di particolare interesse.

· Per il riconoscimento di particolari risultati raggiunti nel campo sportivo regionale, nazionale o internazionale.

Art. 9

Contributi annui ordinari

L'Amministrazione comunale, su proposta della Commissione comunale allo Sport, eroga contributi finanziari ordinari a sostegno delle attività sportiva annuale svolta dalle associazioni sportive a carattere dilettantistico.

Art. 9.1

Beneficiari dei contributi

Le associazioni sportive beneficiarie dei contributi devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- 1) Essere soggetti giuridicamente riconoscibili come Associazioni sportive dilettantistiche con statuto conforme alla riforma sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 90 c. 17 della legge 289/2002 e s.m.i.;
- 2) Essere affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti e operanti in ambito regionale e/o provinciale;
- 3) Svolgere attività sportiva continuativa da almeno 12 mesi;
- 4) Svolgere regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali, organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi.
- 5) Essere iscritte all'Albo regionale e all'Albo comunale ai sensi della L.R. 17/1999;
- 6) Non svolgano attività di carattere professionistico;
- 7) Abbiano sottoposto i propri tesserati e praticanti attività sportiva agonistica e non agonistica alle visite mediche obbligatorie per lo svolgimento dell'attività agonistica.

Art. 9.2

Documentazione da presentare

Le domande per la richiesta del contributo (predisposta dall'ufficio sport) devono essere corredate dalla seguente documentazione, resa in copia conforme all'originale a firma del legale rappresentante:

➤ Numero degli atleti tesserati nell'anno sportivo appena concluso o in corso di svolgimento, con l'indicazione della data di nascita e della residenza. Tale elenco deve essere attestato da Organi Federali o Enti di promozione sportiva territorialmente competenti, oppure da tabulati e/o elenchi pubblicati su Sistemi informatici online gestiti dalle Federazioni / Enti di Promozione dalle quali si evinca l'effettivo tesseramento presso gli stessi enti.

➤ Relazione sull'attività svolta dall'associazione, nell'anno sportivo precedente a quello della domanda, specificando il livello dei campionati o manifestazioni a carattere internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale cui l'associazione ha partecipato. Le iniziative organizzate o promosse ai vari livelli, specificando la qualità degli eventi e la quantità di cittadini coinvolti e quant'altro ritenuto utile a valutare l'attività.

➤ Elenco delle gare federali e di gare promozionali pubblicate su Sistemi informatici on-line gestiti dalle Federazioni / Enti di Promozione dalle quali si evinca l'effettiva partecipazione alle stesse.

➤ Certificato di iscrizione all'Albo regionale.

➤ Certificato di affiliazione alle federazioni riconosciute dal Coni.

➤ Certificazione anche cumulativa dell'idoneità sanitaria allo svolgimento della pratica sportiva agonistica di tutti gli atleti tesserati e praticanti.

➤ Rendiconto, espresso in termini di cassa e con riferimento all'Esercizio Finanziario, corredato dai relativi documenti giustificativi delle spese, nello specifico:

- spese affiliazione, tesseramento di tecnici, atleti, dirigenti;
- spese per gare quali: cronometristi, giudici, arbitri, medici di gara, servizio di ambulanza, materiale, medicinali e primo soccorso;
- spese di trasporto atleti/squadre alle gare: nolo pullman, spese nave, aerei, auto, note spese, ai sensi della normativa vigente (L. 133/99, art. 25), relative all'indennità di trasferta, rimborsi forfetari spese di viaggio;
- visite mediche obbligatorie per gli atleti;
- spese sostenute sulle polizze di assicurazione dei mezzi di proprietà dell'Associazione o polizze integrative sulla copertura assicurativa degli atleti;
- tasse e tributi;
- spese tenuta conti bancari e postali;
- rimborsi e/o compensi ad istruttori con allegata attestazione, a firma del presidente, sulla natura dell'incarico e dell'attività svolta;
- rimborsi e/o compensi per fisioterapisti, medici societari con allegata attestazione, a firma del presidente, sulla natura dell'incarico e dell'attività svolta;
- acquisto di attrezzature, materiale e abbigliamento sportivo;
- affitto, pulizia e custodia locali.

Art. 9.3

Termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo ordinario, redatte su apposito modulo predisposto dal Comune e corredate della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti richiesti, dovranno pervenire all'Ufficio protocollo a seguito di pubblico bando/avviso.

Art. 9.4

Criteri

L'ammontare dei singoli contributi verrà determinato sulla base dei punteggi assegnati all'attività svolta dal richiedente nell'anno o stagione precedente alla richiesta, determinati secondo i seguenti parametri, così suddivisi:

_ Il 15% verrà suddiviso in parti eguali fra tutte le società richiedenti in possesso dei requisiti;

_ La restante quota dell'intero ammontare si suddivide tra le società concorrenti in proporzione alle spese realmente sostenute, in base al numero degli atleti tesserati, all'attività svolta, settore giovanile, al livello

di campionato, torneo o manifestazione (Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale o Locale), al numero di gare, tornei o manifestazioni ufficiali, ai risultati agonistici ottenuti.

Art. 9.5

Modalità di erogazione del contributo

La graduatoria di ripartizione dei contributi predisposta dalla Commissione Comunale allo Sport, risultante da apposito verbale, dovrà essere approvata con deliberazione della Giunta Comunale. Il Responsabile del Servizio competente provvederà all'erogazione dei contributi.

Qualora il Comune di Calangianus risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dell'associazione beneficiaria del contributo, l'erogazione verrà sospesa fino all'avvenuta estinzione del debito.

Art. 9.6

Esclusione e revoca dei contributi

Il riscontro di irregolarità nelle dichiarazioni o nei documenti contabili comporterà:

- 1) la segnalazione, se ritenuto opportuno, agli Organi giudiziari per i procedimenti conseguenti;
- 2) la rifusione con interessi del danno provocato all'Amministrazione comunale;
- 3) l'automatica esclusione dai benefici previsti dal presente Regolamento per i due anni successivi.

Un campione del 10% dei beneficiari dei contributi, e comunque almeno uno sarà soggetto alle procedure di verifica e controllo previste dall'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Art. 10

Contributi straordinari

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire ed incrementare la pratica motoria espressiva sportiva ricreativa e inclusiva, può concedere contributi diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni ritenute di rilevante interesse ed al riconoscimento di particolari risultati sportivi raggiunti in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi a Associazioni Sportive ed Enti pubblici e privati che operano nel settore sportivo e del tempo libero per le finalità suindicate.

Per manifestazioni di "*rilevante interesse*" si intende l'organizzazione di eventi sportivi o sportivo ricreativi di rilievo, atti al conseguimento di obiettivi sportivi di prestigio siano essi internazionali, nazionali, regionali e provinciali. Manifestazioni ed eventi che possano, peraltro, contribuire a promuovere il territorio e l'immagine del Comune di Calangianus.

Art. 10.1

Beneficiari dei contributi

- Siano soggetti giuridicamente riconoscibili come Associazioni sportive dilettantistiche e abbiano lo statuto conforme alla riforma sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 90 c. 17 della legge 289/2002 e s.m.i.;
- Svolgano attività sportiva continuativa da almeno 12 mesi;

Art. 10.2

Documentazione da presentare

Le richieste di contributo devono essere redatte in forma scritta a firma del legale rappresentante sugli appositi moduli predisposti dal responsabile del servizio competente, con allegata la seguente documentazione:

- a. relazione illustrativa della manifestazione sportiva che il richiedente intende organizzare
- b. programma dettagliato della manifestazione;

- c. piano di finanziamento;
- d. copia dell'atto costitutivo e dello statuto per quei soggetti che presentano per la prima volta domanda di contributo;
- e. documento di identità del Legale Rappresentante;
- f. ulteriore documentazione se prevista per legge.

Art. 10.3

Termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo straordinario si possono inoltrare in qualsiasi periodo dell'anno, comunque almeno 45 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, pena il possibile mancato accoglimento della richiesta.

Art. 10.4

Criteri

I contributi straordinari vengono concessi con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto innanzitutto di quelle manifestazioni che rivestono carattere di specifica importanza sportiva, che suscitano un particolare interesse presso la cittadinanza e che abbiano un ritorno promozionale e sportivo per l'immagine del paese e del suo territorio.

Inoltre al fine della determinazione dell'entità del contributo costituiscono titolo di preferenza le manifestazioni:

- a) inserite nei calendari delle Federazioni ed Organizzazioni internazionali e nazionali, con priorità per campionati italiani, regionali di qualsiasi disciplina e categoria;
- b) con partecipazione internazionale e nazionale;
- c) con eccezionale importanza sportiva al di fuori dell'attività ordinaria annuale delle associazioni o in particolare per attività giovanile;
- d) attività nell'ambito della scuola e del lavoro a favore dei soggetti portatori di handicap;
- e) per l'affermazione all'educazione dei giovani con l'avviamento agli sport di base;
- f) manifestazioni sportive e ricreative a carattere nazionale e internazionale e che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale con componenti turistico – economiche.

In tutte le iniziative che si realizzano con il contributo dell'Amministrazione dovranno opportunamente evidenziare tale partecipazione, secondo modalità e forme precedentemente concordate con l'Ente, pena la revoca del contributo.

In particolari casi, valutati dall'Amministrazione comunale, potrà essere concesso un anticipo fino al 30% del contributo concesso.

Art. 10.5

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sarà liquidato dopo lo svolgimento della manifestazione e dietro presentazione del rendiconto sulla manifestazione svolta (su apposito modulo predisposto dal Responsabile del Servizio competente) alla quale andrà allegata la seguente documentazione:

- ❖ Dettagliata relazione dell'attività svolta;
- ❖ Consuntivo delle entrate e delle uscite, corredato, per ogni voce in uscita, da apposito giustificativo di spesa (in copia conforme), sottoscritto come rispondente al vero dal legale rappresentante ai sensi della DPR 28.12.2000 N.445. Tra le entrate dovranno risultare anche il contributo assegnato dall'Amm.ne Comunale ed eventuali ulteriori finanziamenti da parte di altri soggetti;
- ❖ Dichiarazione che attesti che i giustificativi di spesa presentati non saranno utilizzati per ottenere ulteriori contributi;
- ❖ Documentazione comprovante lo svolgimento della manifestazione ed il risultato conseguito;
- ❖ Eventuali manifesti, articoli redazionali ecc.

Il Responsabile del Servizio competente provvederà all'erogazione del contributo.

Art. 10.6

Esclusione e revoca dei contributi

La Giunta Comunale, con parere motivato escluderà dalla concessione di qualunque contributo le Associazioni che:

1. abbiano compiuto gravi irregolarità o inadempienze amministrative;
2. non abbiano realizzata o portata a termine la manifestazione sportiva per la quale era stato concesso e liquidato l'acconto del contributo;
3. abbiano sottoscritto dichiarazioni mendaci.

Qualora il Comune di Calangianus risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari del contributo, l'erogazione verrà sospesa fino all'avvenuta estinzione del debito.

Art. 11

Benefici finanziari per meriti sportivi

L'Amministrazione comunale in coerenza con le finalità previste nella L.R. 17.05.1999, n. 17 e nel presente Regolamento, può concedere benefici finanziari a sodalizi sportivi affiliati alle federazioni sportive nazionali che si siano particolarmente distinti a livello nazionale o internazionale, ottenendo risultati sportivi meritevoli di speciale evidenza.

Art. 12

Concessione di vantaggi economici

Appartengono alla categoria dei vantaggi economici quei provvedimenti del Comune che pur non avendo ad oggetto trasferimenti di denaro assumono comunque una valenza economica per i destinatari. Si specificano le seguenti fattispecie indicative:

- a. concessioni di sale comunali per incontri, convegni e manifestazioni;
- b. concessione in uso ad enti e associazioni sportive richiedenti di stabili, locali, attrezzature e materiali di proprietà comunale. Gli stabili, i locali le attrezzature e i materiali possono essere concessi, subordinatamente alle esigenze d'istituto dell'ente;
- c. utilizzo strumentazioni quali fotocopiatori, stampanti, fax;
- d. concessione in uso di impianti sportivi alle associazioni, società, gruppi sportivi, federazioni riconosciute dal CONI. La disciplina relativa all'uso di impianti sportivi e palestre scolastiche è oggetto di apposito regolamento.

Art. 12.1

Beneficiari dei vantaggi economici

E' facoltà dell'Amministrazione concedere in uso temporaneo beni e servizi dell'Ente, alle associazioni sportive iscritte all'albo delle Associazioni sportive comunali, a sostegno delle proprie attività istituzionali, ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e manifestazioni di interesse sportivo e ricreativo, purché rientranti tra le finalità sociali delle stesse.

Restano ferme, le norme contenute in eventuali regolamenti comunali che già regolano la concessione dei beni e servizi richiesti.

Art. 12.2

Documentazione da presentare

Le domande per la concessione di un vantaggio economico dovranno essere presentate secondo l'apposito modulo predisposto dal servizio competente, con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene o servizio, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizioni di vantaggio;
- c) da ogni altro documento che l'Ufficio Comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessari o utili ai fini dell'istruttoria.

Art. 12.3

Modalità di assegnazione

La concessione dei vantaggi economici verrà disposta con deliberazione della Giunta Comunale. Nello stesso provvedimento di concessione verranno indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento, gli eventuali oneri e condizioni speciali a carico del richiedente.

Art. 12.4

Revoca delle concessioni del beneficio economico

La concessione di beni e servizi, a qualunque titolo rilasciata, può essere in qualunque tempo sospesa o revocata, anche in corso di utilizzazione, per uso improprio, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore ovvero negli altri casi previsti da norme di legge e di regolamento.

Con la notificazione del provvedimento gli organizzatori sono tenuti all'immediata sospensione delle attività programmate o già in essere, senza diritto per i medesimi alcun indennizzo o risarcimento.

PARTE QUARTA

Art. 13

Disposizioni finali e transitorie

La Giunta approva con apposita deliberazione i criteri, le procedure e le modalità di attuazione del presente Regolamento, ove già non stabiliti negli articoli precedenti.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i regolamenti precedentemente adottati dal Consiglio Comunale in materia.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore nel 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.